

Allegato A
PRECISAZIONI
SULLE MATERIE
PRIME

Procedure
Applicative
DM 2 marzo 2018



*Versione approvata dal Comitato Tecnico Consultivo Biocarburanti
in data 11 maggio 2020*

ALLEGATO A

Precisazioni sulle materie prime di cui all'Allegato 3 del decreto 10 ottobre 2014

Il presente allegato fornisce chiarimenti in merito all'individuazione delle materie prime utilizzabili negli impianti di produzione di biometano avanzato e di biocarburanti avanzati diversi dal biometano ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui agli articoli 6 e 7 del DM 2 marzo 2018 (nel seguito, Decreto) (riconoscimento dell'attributo di "avanzato" al biometano o altro biocarburante prodotto ai fini del riconoscimento di CIC avanzati – Parte A) e del riconoscimento della maggiorazione di cui all'articolo 33, comma 5, del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., prevista dall'articolo 5, commi 5 e 6, del Decreto (cd. maggiorazione *double-counting* – Parte B).

L'articolo 11, comma 1, lettera t) del Decreto ha aggiornato l'Allegato 3 al decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i. che fornisce l'elenco delle materie prime e carburanti che danno origine (Parte A) e che non danno origine (Parte B) a biocarburanti contabilizzabili come avanzati: l'Allegato 3 è stato sostituito dall'Allegato 1, parte 2-bis, al D.Lgs. 28/11 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51.

Per tale elenco si applicano le definizioni riportate nel D.Lgs. 28/11 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51, e la definizione di "colture energetiche erbacee di copertura" riportata all'articolo 11, comma 1, lettera t), del Decreto.

Si elencano di seguito le materie prime di cui all'Allegato 3 al decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i. come modificato dal Decreto e integrato con alcune precisazioni, riportate al solo scopo di fornire esempi e dettagliare il contenuto delle diverse voci dell'allegato. Tali precisazioni costituiscono tuttavia, un elenco meramente indicativo e non esaustivo.

Con riferimento alle voci dell'elenco per le quali sono forniti codici CER esemplificativi, si precisa che è comunque necessaria la rispondenza della materia prima (identificata nell'autorizzazione dal codice CER) alla voce originaria dell'allegato.

Si specifica inoltre, che in caso di utilizzo di substrato derivante dalla digestione anaerobica di biomasse (cd. digestato, individuato dai codici CER 19 06 04 e CER 19 06 06, espressamente autorizzato e quindi documentato con le modalità di cui al paragrafo 3.1.1 delle Procedure Applicative), esclusivamente nella fase di primo avviamento della fermentazione all'interno del digestore, tale matrice non sarà considerata parte della ricetta di alimentazione dell'impianto.

ALLEGATO 3 al decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i.

Parte A: Materie prime e carburanti che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati

Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i., e una volta per il conseguimento dell'obiettivo dell'articolo 3, comma 2-bis.

a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.
b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale voce corrisponde anche: <ul style="list-style-type: none">• gas di discarica
c) Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1, lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per rifiuto organico si intendono i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato. A tale voce corrisponde la frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta in maniera differenziata fin dall'origine (FORSU). In tale voce, pertanto, si intendono compresi anche i seguenti CER: <ul style="list-style-type: none">• CER 20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense;• CER 20 01 38: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37;• CER 20 02 01: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi;• CER 20 03 02: rifiuti dei mercati.
d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato. In tale voce, pertanto, si intendono compresi anche i seguenti CER: <ul style="list-style-type: none">• CER 02 01 01 - CER 02 01 03 - CER 02 01 06;• CER 02 02 XX (con l'esclusione di CER 02 02 02 e CER 02 02 99);• CER 02 03 01 - CER 02 03 04 - CER 02 03 05;• CER 02 04 01 - CER 02 04 03;• CER 02 05 01 - CER 02 05 02;• CER 02 06 01 - CER 02 06 03;• CER 02 07 01 - CER 02 07 02 - CER 02 07 04 - CER 02 07 05.
e) Paglia.
f) Concime animale e fanghi di depurazione. In tale voce si intendono compresi anche: <ul style="list-style-type: none">• effluenti zootecnici derivanti da allevamenti;• fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue urbane.
g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti. In tale voce si intendono compresi anche:

	<ul style="list-style-type: none"> • Palm Oil Mill Effluent (POME); • Empty Fruit Bunch (EFB).
h)	Pece di tallolio.
i)	Glicerina grezza.
l)	Bagasse.
m)	Vinacce e fecce di vino.
n)	Gusci.
o)	Pule.
p)	Tutoli ripuliti dei semi di mais.
q)	Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.
r)	<p>Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51, per "materie cellulosiche di origine non alimentare" si intendono le materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche.</p> <p>Comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule, gusci); • colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanto, canna comune); • colture energetiche erbacee di copertura ovvero sia le seguenti colture a basso tenore di amido, sia coltivate in purezza o in miscuglio tra loro, a condizione che siano inserite nelle rotazioni come precedenti le colture principali e ad esse successive: <ul style="list-style-type: none"> ○ Favino (<i>Vicia faba minor</i>) ○ Erba medica (<i>Medicago sativa</i> L.) ○ Facelia (<i>Phacelia</i> spp.) ○ Loiessa (<i>Lolium</i> spp.) ○ Rapa invernale (<i>Brassica rapa</i> L.) ○ Senape abissina (<i>Brassica carinata</i> L.) ○ Sorgho (<i>Sorghum</i> spp.) ○ Tabacco (<i>Nicotiana tabacum</i> L.) ○ Trifoglio (<i>Trifolium</i> spp.) ○ Triticale (<i>Triticum secalotriticum</i>) ○ Sulla (<i>Hedysarum coronarium</i> L.) ○ Veccia (<i>Vicia sativa</i> L.); • sottoprodotti provenienti da attività alimentari e agroindustriali quali ad esempio buccette di pomodoro, sanse esauste (disoleate e bifasiche) e pastazzo di agrumi; • residui industriali: anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine; • altri residui industriali; • materie derivate dai rifiuti organici.
s)	Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quater), del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal D.lgs. 21 marzo 2017, n. 51, eccetto tronchi per sega e

per impiallacciatura.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q-quater), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51, per "materie ligno-cellulosiche" si intendono le materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale.

In tale voce, pertanto, si intendono comprese le materie ligno-cellulosiche costituite da:

- biomassa proveniente da foreste, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura
- colture energetiche legnose, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura
- residui e rifiuti della filiera forestale, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura

In tale voce, pertanto, si intendono compresi i seguenti CER:

- CER 02 01 03: scarti di tessuti vegetali;
- CER 02 01 07: rifiuti della silvicoltura;
- CER 03 01 01: scarti di corteccia e legno;
- CER 03 01 05: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04;
- CER 03 03 01: scarti di corteccia e legno;
- CER 03 03 02: fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor);
- CER 03 03 07: scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone;
- CER 20 01 38: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.

t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q-septies), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51, per "carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica" si intendono i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti (sono esclusi i carburanti prodotti a partire da materie plastiche).

In tale voce si intende compreso anche:

- idrogeno ottenuto da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (come definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i.).

u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i..

- A tale voce corrispondono anche i carburanti prodotti impiegando CO₂ ed energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

v) Batterie, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i..

Si precisa che, nei casi di cattura e utilizzo di CO₂ (di cui alla lettera u) del precedente elenco) che risponde a una delle seguenti definizioni:

- CO₂ presente nel biogas destinato alla produzione di biometano (catturata e rimossa nel processo di raffinazione del biogas per la produzione di biometano);
- CO₂ prodotta da processi biologici e fermentativi,

e che è impiegata in processi di metanazione dell'idrogeno conforme alla lettera t) dell'elenco, tale processo dà luogo a biometano avanzato.

Parte B: Materie prime e carburanti che non danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati

Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i. tali materie prime e carburanti non concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2-bis.

a) Olio da cucina usato.
In tale voce si intendono compresi, ad esempio, i seguenti CER: <ul style="list-style-type: none">• CER 20 01 25: oli e grassi commestibili;• CER 19 08 09: miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili.
b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Si tratta dei grassi animali classificati come <i>sottoprodotti di origine animale, o prodotti derivati, non destinati al consumo umano di categorie 1 e 2</i> di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. Per sottoprodotto deve intendersi una sostanza che, sulla base di quanto riportato sul titolo autorizzativo, risulta conforme ai requisiti di cui all'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Nel caso di sottoprodotto di origine animale non destinato al consumo umano, deve rispettare le disposizioni del Regolamento CE n. 1069/2009 e del Regolamento CE n. 142/2011. In particolare, per quanto riguarda i sottoprodotti di origine animale, il soggetto responsabile deve aver ottemperato, laddove previsto, alle prescrizioni di cui agli artt. 23 e 24 del Reg. CE n. 1069/2009 e agli artt. 1 e 2 delle Linee guida di cui all'Accordo della Conferenza Unificata Stato Regioni n. 20/CU del 7 febbraio 2013.